

Studio Associato Trombetta Teruggia

DURC ON-LINE PER IL SETTORE EDILE E AZIENDE IN DIFFICOLTÀ

Con circolare n. 33 del 2/11/2016 il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti sulle novità introdotte in materia di DURC on-line per le aziende edili e aziende interessate da procedure concorsuali.

Il DM 30/01/2015, nell'ottica di semplificazione della verifica della regolarità contributiva delle aziende nei confronti di INPS e Casse Edili, ha previsto che chiunque compresa la medesima impresa, può verificare:

- con modalità esclusivamente telematiche
- in tempo reale

la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese del settore edile, nei confronti delle Casse Edili. E' stata prevista l'estensione della procedura di rilascio del DURC da parte delle Casse Edili per tutte le imprese che applichino CCNL del settore edile sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative, nonché alcune novità per le aziende in crisi.

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA DA PARE DELLE CASSE EDILI

A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1 del DM 30/01/2015 ad opera del DM 23/02/2016, viene prevista l'applicazione della procedura di rilascio del DURC da parte delle Casse Edili

- non solo per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, ma anche
- per tutte le imprese che, ancorché non inquadrare previdenzialmente nel settore edile, applichino comunque CCNL del settore edile sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.

In particolare, il Ministero del lavoro con la Circolare n. 33/2016, ribadendo che ora la verifica da parte delle Casse Edili deve essere effettuata non solo nei confronti delle *"imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore dell'industria o dell'artigianato per l'attività edilizia"*, ma anche *"per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative"*, precisa che le modifiche apportate dal Decreto in oggetto sono dirette a chiarire l'ambito di intervento delle Casse Edili.

Il Ministero ricorda, a tal proposito, che, come precisato dalla Circolare n. 5/2008 e con Interpello n. 54/2008, l'iscrizione presso le Casse Edili ed il relativo obbligo di versamento contributivo spetta a tutte le imprese che applichino il CCNL dell'edilizia nonché in caso di *"esplicita ed implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro"*.

Pertanto, al fine di evitare che il riscontro sulla regolarità contributiva venga omesso in relazione ai versamenti dovuti alla Cassa Edile da parte di quelle imprese che, benché classificate in settore diverso dall'edilizia, applicano il relativo contratto, si è specificato che la verifica riguarda anche queste ultime.

PROCEDURE CONCORSUALI

L'art. 5 del Decreto 30/01/2015 prevede particolari situazioni per le quali aziende soggette a procedure concorsuali possono comunque essere considerate regolari dal punto di vista contributivo.

Il DM 23/02/2016, modificando l'art 5 del Decreto 30/01/2015, apporta alcune semplificazioni in relazione alle aziende soggette a fallimento o liquidazione coatta amministrativa ovvero ad amministrazione straordinaria.

Studio Associato Trombetta Teruggia

A tal proposito, il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 33/2016, ricorda che la norma, già nella versione precedente le ultime modifiche, riconosceva all'impresa in fallimento e all'impresa in amministrazione straordinaria ai sensi del D.lgs n. 270/1999 una condizione di regolarità relativamente agli obblighi scaduti, rispettivamente, prima dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio e della dichiarazione di apertura della procedura.

Pertanto, le modifiche apportate sono volte ad *"estendere l'ambito di applicazione della predetta condizione di regolarità"* anche alle imprese ammesse:

- alla procedura di liquidazione coatta amministrativa
- alla procedura di amministrazione straordinaria prevista per il risanamento delle grandi imprese in crisi di cui al DL n. 347/2003.

Per quanto concerne i requisiti necessari per il configurarsi della condizione di regolarità, il Ministero, ricordando che non è più richiesta l'avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali, ribadisce che *"l'impresa va considerata regolare per il solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria"*.

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE PER OGNI APPROFONDIMENTO IN MATERIA